



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

PARTE GENERALE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, N. 231

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

in data 31/03/2026

ultimo aggiornamento 16/01/2026



INDICE

PREMESSA.....	5
SEZIONE I 7	
1. Il decreto legislativo 231/2001 e la normativa rilevante	7
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....	7
1.2. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente	8
1.3. Le Sanzioni previste nel Decreto	11
1.4. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	16
2. Adozione del modello da parte del consorzio del prosciutto di parma	20
2.1. Descrizione del Consorzio e motivazioni sottese all'adozione del Modello	20
2.2. Finalità del Modello	21
2.3. Destinatari	22
2.4. Elementi fondamentali e struttura del Modello	23
2.5. Codice Etico e Modello	24
2.6. Individuazione delle attività a rischio	24
2.7. Percorso metodologico: individuazione delle attività a rischio-reato.....	25
2.8. Percorso metodologico: individuazione delle macro-categorie di reato rilevanti	26
2.9. Modifiche ed integrazioni del Modello	29
SEZIONE II 30	
3. Principi generali di comportamento	30
a. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti (art. 24 e 25 del Decreto).....	30
b. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)	33
c. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).....	34
d. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies del Decreto).....	34
e. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (art. 25-ter del Decreto)	35
f. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	37



g.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici (art. 24-bis del Decreto).....	39
h.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)	40
i.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).....	41
j.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di criminalità organizzata e ai reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e L.146/2006)....	42
k.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro la personalità individuale (art.25- quinquies del Decreto).....	44
l.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).....	44
m.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	46
n.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto).....	48
o.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto).....	49
p.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	51
SEZIONE III 52		
4.	Parte speciale - principi di controllo specifici nelle aree a rischio	52
SEZIONE IV		53
5.	Organismo di Vigilanza del Consorzio del Prosciutto di Parma	53
5.1.	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	53
5.2.	Durata in carica, decadenza e revoca.....	54
5.3.	Compiti e funzioni dell'O.d.V.....	58
5.4.	Reporting dell'O.d.V. verso gli organi sociali.....	60
5.5.	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	61
5.6.	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	63
SEZIONE V64		
6.	Formazione del personale e diffusione del modello.....	64
6.1.	Pubblicità e diffusione del Modello.....	64
6.2.	Formazione	65
6.3.	Informativa a collaboratori esterni	67



SEZIONE VI	68
7. Linee guida del sistema disciplinare.....	68
7.1. Profili generali	68
7.2. Sanzioni.....	70
7.3. Sanzioni per i lavoratori subordinati (non dirigenti)	71
7.4. Sanzioni per i dirigenti.....	73
7.5. Sanzioni per i soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con il Consorzio	74
7.6. Sanzioni per i membri del Consiglio di Amministrazione	75
SEZIONE VII	76
8. Aggiornamento del Modello	76



PREMESSA

Il Consorzio del Prosciutto di Parma (di seguito il “**Consorzio**”), è un Consorzio italiano costituito ai sensi delle leggi vigenti in Italia.

Il Consorzio del Prosciutto di Parma è particolarmente attento a garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto e tutela dell’ambiente, della sicurezza del lavoro e della tutela dei propri dipendenti ed è, quindi, consapevole dell’importanza di dotarsi **di un Modello di organizzazione, gestione e controllo** (di seguito il “**Modello**”) idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti.

Il presente documento, infatti, disciplina il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consorzio del Prosciutto di Parma ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, per brevità, anche, il “Decreto”).

Il Modello è destinato ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti del Consorzio – per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla medesima da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti – nonché, in genere, a quanti si trovino a svolgere – in nome o per conto dello stesso ed anche in conseguenza di un rapporto di collaborazione, di un contratto collaborazione, agenzia, fornitura e/o qualsivoglia forma di collaborazione diretta e/o indiretta – una o più delle identificate attività a rischio.

Il presente documento si compone di una:

- **Sezione I** a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del Decreto e delle principali norme di



- riferimento e riportante in dettaglio l'articolazione del Modello da parte del Consorzio individuandone i contenuti: adozione, individuazione delle attività a rischio, definizione dei protocolli;
- **Sezione II** contenente la descrizione delle norme di comportamento generali implementate dal Consorzio per ogni categoria di reati;
 - **Sezione III** contenente l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione dei controlli preventivi implementati dal Consorzio al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 ritenuti rilevanti per il Consorzio stesso. Tale Sezione, data la sua rilevanza, viene riportata in un documento a sé stante "**Parte Speciale – Principi di controllo specifici nelle aree a rischio**";
 - **Sezione IV** che tratta in dettaglio il funzionamento dell'organismo di vigilanza ed i flussi informativi;
 - **Sezione V** che si occupa delle attività di formazione e di informazione previste;
 - **Sezione VI** dedicata alle linee guida del sistema disciplinare;
 - **Sezione VII** riguardante l'aggiornamento del Modello;
 - **Sezione VIII** riguardante l'appendice dei reati così come identificati dallo stesso D.lgs 231/01.

Il presente Modello è integrato dal **Codice Etico di Gruppo** (di seguito anche "Codice Etico" o "il Codice") ad esso allegato (cfr. **Allegato A**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Consorzio assoggetta – anche per il tramite dell'Organismo di Vigilanza ed il Comitato Etico - il presente Modello ad un costante monitoraggio al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l'organizzazione o l'attività del Consorzio, nonché la stessa normativa rilevante.



SEZIONE I

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – il decreto legislativo n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, del Consorzio e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (nel seguito, gli “**Enti**”).

Il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio del 2001, introduce nell’ordinamento italiano un peculiare regime di responsabilità a carico degli Enti per una serie di reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “soggetti in posizione apicale”);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “soggetti sottoposti”).

Tale responsabilità, che viene accertata nell’ambito e con le garanzie del processo penale, si cumula a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l’Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l’autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.



L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione degli illeciti penali espressamente contemplati nel Decreto, gli Enti nel cui interesse il reato è stato commesso o che da tale commissione abbiano tratto vantaggio.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; per i casi più gravi, sono comminate misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, nei casi previsti dall'art. 4 del Decreto, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'Ente, il legislatore impone, inoltre, l'accertamento della colpevolezza dell'Ente.

Quest'ultimo requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio di reato.

1.2. REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

I reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente sono espressamente indicati nella Sezione III del Decreto.

Nella sua stesura originaria, la menzionata Sezione prevedeva i soli reati contro la Pubblica Amministrazione.

Per effetto di provvedimenti normativi successivi, il catalogo dei "reati presupposto" è stato ampliato, sino a ricomprendere:



1. **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (articoli 24 e 25 del Decreto);
2. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (articolo 24-bis del Decreto);
3. **Delitti di criminalità organizzata** (articolo 24-ter del Decreto);
4. **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (articolo 25-bis del Decreto);
5. **Delitti contro l'industria e il commercio** (articolo 25-bis.1 del Decreto);
6. **Reati societari** (articolo 25-ter del Decreto);
7. **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (articolo 25-quater del Decreto);
8. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (articolo 25-quater.1 del Decreto);
9. **Delitti contro la personalità individuale** (articolo 25-quinquies del Decreto);
10. **Reati di abuso di mercato** (articolo 25-sexies del Decreto);
11. **Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (articolo 25-septies del Decreto);
12. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio** (articolo 25-octies del Decreto);



13. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (articolo 25-*octies.1* del Decreto);
14. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (articolo 25-*novies* del Decreto);
15. **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (articolo 25-*decies* del Decreto);
16. **Reati ambientali** (articolo 25-*undecies* del Decreto);
17. **Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare e tratta di persone** (articolo 25-*duodecies* del Decreto);
18. **Razzismo e xenofobia** (articolo 25-*terdecies* del Decreto);
19. **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
20. **Reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*".
21. **Reati tributari** (articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto);
22. **Reati di contrabbando** (articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto);
23. **Delitti contro il patrimonio culturale** (articolo 25-*septiesdecies* del Decreto);
24. **Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (articolo 25-*duodevicies* del Decreto);
25. **Delitti contro gli animali** (articolo 25-*undevicies* del Decreto);



26. Reati Legge Salva Olio – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato (articolo 12, L. n. 09/2013).

Per un'analisi dettagliata delle fattispecie oggetto del Decreto e delle relative sanzioni, si rimanda alla **Sezione VIII “Appendice”** del presente Modello.

1.3. LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO

Il d.lgs. 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- (a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;



- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (articoli 10 e 11, comma 2, d.lgs. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, *“Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”*.

L'articolo 12, d.lgs. 231/01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro	<ul style="list-style-type: none">• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <u>e</u> l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;



Riduzione	Presupposti
103.291,00)	<u>ovvero</u> <ul style="list-style-type: none">• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] <ul style="list-style-type: none">• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>ovvero</u> <ul style="list-style-type: none">• è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] <ul style="list-style-type: none">• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>e</u> <ul style="list-style-type: none">• è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.



(b) Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, d.lgs. 231/01, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*¹.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

¹ Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 231 del 2001, *“si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.



- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, d.lgs. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, d.lgs. 231/01).



Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell'articolo 19, d.lgs. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente (ai sensi dell'articolo 18, d.lgs. 231/01).

Sono previste anche sanzioni per i delitti tentati. Nello specifico, nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.4. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che l'Ente non risponda dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “**un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**”.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, il Modello deve, dunque, rispondere alle seguenti esigenze:



- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- (iv) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere svolta a priori.



Merita osservare come la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente, non costituisca tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo altresì necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.

La caratteristica dell'effettività del Modello è legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Secondo quanto rilevato, l'esonero dalla responsabilità consegue, ai sensi del menzionato art. 6 del Decreto, all'adozione ed efficace attuazione del Modello prima della commissione del reato; tuttavia, ai sensi del successivo art. 17, l'adozione ed attuazione – successivamente alla commissione del reato e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – di “modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” e nei quali siano state colmate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, consente all'Ente, al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dal menzionato articolo, di non subire l'applicazione delle sanzioni interdittive, ferma restando tuttavia l'applicazione di quelle pecuniarie.

Appare evidente come, mentre il modello adottato “ex ante” debba necessariamente porsi in una prospettiva prognostica e dunque di prevenzione generale delle possibili condotte di reato, l'adozione di un siffatto modello “ex post” non possa che prendere le mosse dalla constatazione dell'attuale inefficienza del modello esistente e dall'individuazione dei rimedi a tal fine necessari, basata su un'analisi critica della storia dell'Ente e dei segnali di rischio dalla stessa evidenziati.



Lo stesso Decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.



2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

2.1. DESCRIZIONE DEL CONSORZIO E MOTIVAZIONI SOTTESE ALL'ADOZIONE DEL MODELLO

Il Consorzio del Prosciutto di Parma è un consorzio volontario, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, con attività esterna e senza scopo di lucro, operante in Italia ed a livello internazionale.

A tutela della propria posizione e immagine, il Consorzio del Prosciutto di Parma è particolarmente attento nell'assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, delle aspettative dei consorziati e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte del Consorzio stesso.

Al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, il Consorzio ha avviato un progetto di analisi della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e valutazione degli impatti derivanti dall'applicazione della stessa sulla realtà aziendale, volto all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.

Tale iniziativa, unitamente alla redazione di un apposito documento intitolato Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione da parte del Consorzio di un modello di organizzazione, gestione e controllo – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti del Consorzio e di tutti gli altri soggetti al medesimo cointeressati (consumatori, fornitori, licenziatari, concessionari, distributori,



agenti, procacciatori e collaboratori a diverso titolo), affinché gli stessi, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2. FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto dal Consorzio del Prosciutto di Parma si fonda su un sistema strutturato ed organico di protocolli e di attività di controllo delle aree e dei processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità di commissione dei reati.

Il Consorzio del Prosciutto di Parma, attraverso l'adozione del Modello, ha inteso perseguire le seguenti finalità:

- a) definire un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio in relazione ai rischi/reati da prevenire anche tramite un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali;
- b) definire protocolli formalizzati, tesi a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
- c) determinare nei destinatari del Modello, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente al Consorzio;
- d) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Consorzio del Prosciutto di Parma, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa si attiene nell'esercizio delle attività aziendali;
- e) consentire al Consorzio, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;



- f) introdurre un sistema di deleghe di funzioni aziendali, che assicuri una chiara e trasparente gestione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- g) determinare una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando un adeguato livello di segregazione delle funzioni ed assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- h) individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nell'ambito delle attività a rischio;
- i) attribuire all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- j) predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti;
- k) informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse del Consorzio che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.
- l) ribadire che il Consorzio del Prosciutto di Parma, non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui il Consorzio intende attenersi.

2.3. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono, dunque, vincolanti per gli amministratori, i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente), i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale del Consorzio (di seguito i "**Destinatari**").



2.4. ELEMENTI FONDAMENTALI E STRUTTURA DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati dal Consorzio del Prosciutto di Parma nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività sensibili, i cui risultati sono stati recepiti all'interno del documento;
- identificazione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, che vengono richiamati nel Codice Etico adottato dal Consorzio del Prosciutto di Parma, e declinati, più in dettaglio, nel presente Modello;
- previsione di specifici protocolli relativi ai processi aziendali ritenuti a maggior rischio di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di reato da prevenire (nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati associati alle attività aziendali);
- istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "**Organismo**") e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- definizione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello, che viene sistematicamente erogata anche ai neoassunti.



2.5. CODICE ETICO E MODELLO

Il Consorzio del Prosciutto di Parma, operando secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti, ha adottato un Codice Etico volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale”, che riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi consortili, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini perseguiti dal Consorzio stesso.

Tale Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di principi etico-comportamentali, adottati spontaneamente dal Consorzio, che lo stesso riconosce, accetta e condivide, diretti a diffondere, a tutti i livelli consortili, una solida integrità etica ed una forte sensibilità alle leggi ed alle regole comportamentali.

Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal Decreto (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio del Consorzio, possano far sorgere a carico dello stesso una responsabilità amministrativa dipendente da reato in base alle disposizioni del Decreto).

2.6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

In conformità alle indicazioni contenute nel Decreto – a monte del quale il Modello deve “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati” (cfr. art. 6, comma 2, lett. a) – il Consorzio ha provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere, nonché delle proprie strutture organizzative, al fine di identificare i processi societari “sensibili” in relazione alla realizzazione degli illeciti indicati nel Decreto e, conseguentemente, individuare i “rischi di reato” ravvisabili nei diversi settori di attività. Per un'attenta e scrupolosa analisi delle attività “sensibili” e dei controlli predisposti al fine di



mitigarne i rischi, si rimanda alla **Sezione III “Parte Speciale – Principi di controllo specifici nelle aree a rischio”** del presente Modello.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata, nonché il rispetto dei dettami del Decreto.

Il Modello è stato progettato e realizzato da un gruppo di lavoro interno al Consorzio con il supporto di primari consulenti esterni.

2.7. PERCORSO METODOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività consortili, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati richiamati dal Decreto.

Di conseguenza, il Consorzio, con il supporto di tutte le strutture ed i consulenti necessari, ha condotto l'analisi delle proprie attività e unità organizzative, allo specifico scopo di identificare quelle aree di attività in cui possano essere commessi - in linea teorica - i reati previsti dal Decreto, individuando esempi di possibili modalità di realizzazione di detti reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi "strumentali"), oltre i processi più propriamente funzionali.



2.8. PERCORSO METODOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DELLE MACRO-CATEGORIE DI REATO RILEVANTI

In considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, a seguito di un'attenta valutazione dell'attività in concreto svolta dal Consorzio del Prosciutto di Parma e della sua storia, sono state considerate **rilevanti** le seguenti famiglie di reato:

- Art. 24 e art. 25: Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25-bis.1: Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25-ter: Reati societari
- Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale
- Art.25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- Art. 25-undecies: Reati ambientali
- Art. 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
- Art. 25-terdecies: Razzismo e xenofobia
- Art. 25-quinquiesdecies: Reati tributari



- Art. 25- undevicies: Delitti contro gli animali
- Art.10 L.146/2006: Reati transnazionali

e **non rilevanti** le seguenti famiglie di reato:

- Art. 25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25-sexies: Abusi di mercato
- Art. 25-octies.1: Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti
- Art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25-sexiesdecies: Reati di contrabbando
- Art. 12, L. n. 9/2013: Legge Salva Olio - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
- Art. 25- septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale
- Art. 25- duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello del Consorzio e la sua struttura di governance sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nelle Parti Speciali del presente Modello.

Nella predisposizione del Modello, il Consorzio ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare l'idoneità dello stesso a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Più in generale, l'effettivo sistema di controllo interno del Consorzio del Prosciutto di Parma garantisce, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e



l'efficienza del Consorzio nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare i valori economici connessi alla tutela del Prosciutto di Parma. Tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi dell'ente, senza anteporre altri interessi a quelli del Consorzio stesso;

- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione consortile;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure interne.

Il sistema di controllo interno coinvolge ogni settore dell'attività svolta dal Consorzio del Prosciutto di Parma attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

Alla base del sistema di controllo interno del Consorzio del Prosciutto di Parma vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione ed azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno può gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei ruoli e dei compiti);
- il sistema di controllo interno documenta l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema di controllo interno, è rimessa a ciascuna funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.



La tipologia di struttura dei controlli implementata dal Consorzio del Prosciutto di Parma prevede:

- controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolte dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica;
- attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini del bilancio.

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, sopra delineato nei suoi tratti principali, contenga numerosi elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, il Consorzio, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività consortili, nonché a tutela della propria reputazione e immagine, ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, li ha adeguati come precisato nel proseguo.

2.9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello – in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto – un “atto di emanazione dell'organo dirigente”, la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.



SEZIONE II

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività del Consorzio. In caso di dubbi circa la corretta applicazione di tali regole nell'ambito delle attività operative di propria competenza, il soggetto interessato può interpellare il proprio responsabile ovvero l'Organismo di Vigilanza.

La violazione di dette regole legittima il Consorzio all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal presente Modello.

a. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti (art. 24 e 25 del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con le Autorità Amministrative Indipendenti per conto o nell'interesse del Consorzio.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 sopra richiamati.

È, altresì, proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dal Consorzio, è fatto divieto di:



- Aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, anche dietro induzione, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di amministrazioni pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni.
- Intraprendere contatti o favorire gli interessi del Consorzio tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere per sé o per la propria funzione o per l'azienda qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore.
- Offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di omaggi di modico valore o in occasione di festività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'ente.
- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto del Consorzio, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale.
- Favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, come condizione per lo svolgimento di successive attività.
- Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche



attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni.

- Destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

È, infine, fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- In caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di: rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite; informare immediatamente dell'accaduto il proprio responsabile ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve informarne tempestivamente il proprio responsabile o l'Organismo di Vigilanza.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati e, in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto del Consorzio, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) ovvero con i rappresentanti di Organi di controllo di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari, indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;



- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo:
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per il Consorzio.

b. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati previsti dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai delitti di cui agli artt. 473 e 474 del Codice Penale.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra richiamate;
- astenersi dal porre in essere o adottare comportamenti che, pur non integrando di per sé alcuna delle fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente agevolarne la realizzazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dal Consorzio, è fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri;
- utilizzare, commercializzare o comunque fare uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati, anche qualora non si sia direttamente coinvolti nella loro contraffazione;



- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in circolazione prodotti industriali recanti marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto;
- acquistare, distribuire o commercializzare prodotti di provenienza o autenticità dubbia, senza aver previamente effettuato adeguate verifiche sulla legittimità dei diritti di proprietà industriale ad essi associati.

c. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto a quegli illeciti della famiglia dei delitti contro l'industria e il commercio identificati all'interno della attività a rischio-reato e dei processi aziendali rilevanti in ambito 231.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di garantire elevati standard qualitativi del servizio, nel rispetto della normativa a tutela della concorrenza e del mercato e dei consumatori.

d. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, possano essere coinvolti in un procedimento penale che — direttamente o indirettamente — interessi il Consorzio.

In tale situazione, è fatto divieto assoluto a chiunque di ricorrere alle minacce o all'intimidazione oppure a promesse o offerte di utilità (es. somme di denaro,



aumenti retributivi, promozioni) per indurre un collega chiamato di fronte all'autorità giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false, con l'intento di evitare al Consorzio un coinvolgimento in un processo penale, ovvero di ottenere una pronuncia favorevole alla stessa o un qualsiasi altro genere di vantaggio.

In via generale è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento rispettoso del ruolo istituzionale, disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

e. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (art. 25-ter del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività 'sensibili' rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni consortili, al fine di fornire ai consorziati e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.



- Assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi consortili, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge.
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate.
- Garantire la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza, assicurando completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dal Consorzio, è fatto divieto di:

- Porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sul Consorzio nonché sulla sua attività.
- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale.
- Omettere di effettuare, con la dovuta completezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla



normativa e/o specificamente richiesti dalle stesse.

- Esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Consorzio.
- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Inoltre, è assolutamente vietato:

Con specifico riferimento alle attività "sensibili" rispetto al reato di "corruzione tra privati", è fatto inoltre divieto ai Destinatari di promettere, effettuare e/o concedere denaro, altre utilità (quali omaggi, promesse d'assunzione e/o vantaggi di qualsiasi natura) ad amministratori, direttori generali e soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi aventi la responsabilità di curare i rapporti presso fornitori e i partner commerciali, al sol fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio e/o di ottenere illecitamente condizioni di favore (del tutto disallineate rispetto ai valori di mercato) per il Consorzio del Prosciutto di Parma.

f. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Il Consorzio, che ha quali obiettivi primari il rispetto della normativa vigente **in materia antinfortunistica e la tutela della salute e sicurezza del proprio personale**, ha introdotto su tutti i siti un **Sistema di Gestione della Sicurezza** rispettoso delle prescrizioni normative e volto a presidiare, attraverso misure e mezzi idonei a mantenere nel tempo ambienti di lavoro sicuri e salubri, i rischi cui sono esposti tutti coloro che prestano la loro attività negli luoghi di



lavoro del Consorzio.

Oltre a quanto sopra, il Consorzio si attiene agli **standard di sicurezza richiesti ai sensi del d.lgs. 81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti** e alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "**DVR**") redatti ai sensi del suddetto decreto.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal d.lgs. 81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno del Consorzio, è fatta espressa richiesta ai soggetti interessati di svolgere i compiti loro attribuiti dal Consorzio, nel rispetto delle deleghe e delle procedure esistenti in materia, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, si trovi esposto ai rischi connessi alla sicurezza individuati nei DVR. In particolare:

- ai soggetti nominati dal Consorzio ai sensi del d.lgs. 81/2008 (es. gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; agli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; agli Addetti al Primo Soccorso) è richiesto di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente;
- a tutti i dipendenti è richiesto di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni fornite dal Consorzio, nonché, per un'effettiva protezione dai rischi individuati, utilizzando obbligatoriamente, nello svolgimento delle proprie attività, ove necessario, i mezzi e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consegnati dal Consorzio.



Ogni comportamento contrario adottato dai Destinatari dovrà essere adeguatamente sanzionato, da parte del Consorzio del Prosciutto di Parma, nell'ambito di un procedimento disciplinare.

g. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici (art. 24-bis del Decreto)

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano:

- incaricati della raccolta di dati rilevanti per l'attività consortile, anche presso soggetti terzi;
- incaricati della gestione di rapporti commerciali e istituzionali con soggetti terzi che richiedano l'accesso e/o la comunicazione di informazioni;
- incaricati della gestione dei sistemi informativi del Consorzio, nonché delle transazioni contabili e gestionali con le terze parti.

Il Consorzio stabilisce e diffonde le regole necessarie per orientare i comportamenti dei propri dipendenti che, per esigenze interne, abbiano accesso ai sistemi informatici di terzi.

Con particolare riguardo alle attività operative dell'ente ove sussiste, in linea di principio, il rischio di commissione dei reati informatici — in particolare all'attività di gestione dell'invio di documenti informatici mediante l'uso di dispositivi di firma digitale — il personale coinvolto in tale area di attività, dovrà rispettare le previsioni contenute nei seguenti regolamenti:

- politica di controllo accessi stabilita a livello direzionale;
- procedura per la gestione degli accessi da remoto stabilita a livello direzionale;
- standard per il controllo degli accessi da parte di soggetti terzi stabilita a livello Direzionale.



È assolutamente vietato:

l'utilizzo di software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze ovvero in violazione delle stesse;

- la riproduzione o duplicazione dei supporti in cui i software sono contenuti, senza averne acquisito i relativi diritti;
- l'installazione e l'utilizzo sui sistemi informatici utilizzati dal Consorzio di software dallo stesso non approvati;
- l'installazione e l'utilizzo sui sistemi informatici messi a disposizione dell'enteinterni di software (c.d. "P2P", file sharing o instant messaging) con i quali sia possibile scambiare all'interno della rete interna ogni tipologia di file (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza autorizzazione del Consorzio;
- la duplicazione e diffusione di qualsiasi forma di programmi e file, se non nei limiti per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- la riproduzione di CD e, più in generale, di supporti soggetti a licenza d'uso.

In caso di dubbi in merito a termini e condizioni di utilizzabilità di software o di banche dati, i Destinatari devono rivolgersi al proprio responsabile o a chi di competenza per ricevere le informazioni e i chiarimenti necessari, prima di procedere al relativo utilizzo.

h. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.



In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui il Consorzio affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi prodotti nelle attività di stabilimento;
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- in via generale, attuare gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento applicabile al Consorzio e predisporre la documentazione destinata agli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al rilascio/rinnovo di provvedimenti autorizzativi oppure al controllo della normativa ambientale nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali, comunitarie e internazionali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;

i. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001:

- il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare;



- nel procedere all'assunzione di personale extracomunitario devono porsi in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge in relazione al soggiorno e allo svolgimento di attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;
- in corso di contratto di lavoro con personale extracomunitario deve monitorarsi periodicamente lo stato di validità del permesso di soggiorno/o di altro diverso titolo del dipendente extracomunitario e le relative scadenze.

È fatto in ogni caso espresso divieto ai Destinatari di impiegare dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

j. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di criminalità organizzata e ai reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e L.146/2006)

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti alla prevenzione dei reati in oggetto.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dagli articoli oggetto di analisi;
- utilizzare, anche occasionalmente, il Consorzio del Prosciutto di Parma allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei reati oggetto di analisi nella presente Sezione;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;



- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata (anche transnazionale), agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in esame ritenuti rilevanti per il Consorzio, quest'ultimo adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori ed eventuali partner commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;



- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

k. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies del Decreto)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalità individuale, in particolar modo l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro (con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza, ai diritti dei minori e delle donne);
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'assunzione di incarichi o all'acquisto di beni e servizi, etc.) nei confronti di soggetti che non rispettino la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e a quanto disposto in tema di salute e sicurezza.

l. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,



beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, individuati e ritenuti rilevanti per il Consorzio del Prosciutto di Parma, i Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento.

È, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività Sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e



sugli amministratori);

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività consortile e nella scelta dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali il Consorzio ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

m. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore individuati e ritenuti rilevanti per il Consorzio del Prosciutto di Parma, i Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:



- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dal Consorzio;
- riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte del Consorzio di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; (iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne il Consorzio da qualsivoglia danno o pregiudizio di



natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

n. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività 'sensibili' rispetto ai reati previsti dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- operare nel pieno rispetto dei principi di dignità della persona, uguaglianza, non discriminazione e inclusione, così come richiamati dal Codice Etico e dalla normativa vigente;
- adottare comportamenti improntati a correttezza, rispetto e responsabilità nei rapporti interni ed esterni, evitando qualsiasi condotta che possa anche solo indirettamente favorire fenomeni di discriminazione, odio o violenza;
- utilizzare un linguaggio appropriato, rispettoso e non offensivo in ogni forma di comunicazione, sia verbale che scritta, anche attraverso strumenti informatici e digitali;
- segnalare tempestivamente al proprio responsabile o all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti, comunicazioni o situazioni che possano integrare o favorire condotte riconducibili ai reati di cui all'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dal Consorzio, è fatto divieto di:

- porre in essere, promuovere o tollerare comportamenti, espressioni o iniziative che abbiano contenuto discriminatorio, razzista o xenofobo,



- fondati su nazionalità, origine etnica, razza, religione, lingua, sesso, orientamento personale o altre caratteristiche personali;
- diffondere, anche tramite strumenti informatici, social media, piattaforme digitali o materiale aziendale, contenuti che istighino all’odio, alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - utilizzare simboli, immagini, slogan, messaggi o riferimenti riconducibili a ideologie o organizzazioni che perseguano finalità di odio, discriminazione o violenza;
 - adottare comportamenti discriminatori nella gestione dei rapporti di lavoro, di collaborazione o di fornitura, inclusi i processi di selezione, assegnazione di incarichi, valutazione delle prestazioni o risoluzione dei rapporti;
 - consentire che ambienti di lavoro, fisici o virtuali, divengano luoghi di diffusione o tolleranza di atteggiamenti ostili, offensivi o lesivi della dignità delle persone.

o. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti contro gli animali (art. 25-undecies del Decreto)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività 'sensibili' rispetto ai reati previsti dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001.

Il Consorzio non svolge direttamente attività di allevamento, macellazione o trasformazione di animali, né esercita attività produttiva di alimenti di origine animale. I consorziati sono esclusivamente produttori di prosciutto. Tuttavia, a scopo puramente cautelativo, il Consorzio ritiene opportuno adottare specifici principi di comportamento e misure preventive volte a mitigare il rischio, seppur remoto, di coinvolgimento o risalita di responsabilità per condotte eventualmente



poste in essere dai produttori consorziati che svolgano anche attività di allevamento e/o macellazione.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, per quanto di competenza del Consorzio e nell’ambito delle attività di indirizzo, promozione e vigilanza istituzionale;
- promuovere, nei rapporti con i consorziati e con i soggetti terzi, una cultura improntata al rispetto del benessere animale e alla prevenzione di comportamenti lesivi o contrari ai principi etici adottati dal Consorzio;
- collaborare con i consorziati, nei limiti delle proprie funzioni, per favorire l’adozione di pratiche responsabili e conformi agli standard di settore e alle iniziative di tutela del benessere animale promosse dal Consorzio;
- segnalare tempestivamente al proprio responsabile o all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni, informazioni o comportamenti, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie attività, che possano astrattamente integrare violazioni della normativa in materia di tutela degli animali.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dal Consorzio, è fatto divieto di:

- porre in essere, anche indirettamente, comportamenti che possano favorire, agevolare o legittimare pratiche di maltrattamento, sfruttamento illecito o uccisione non consentita di animali;
- tollerare o ignorare consapevolmente condotte riconducibili ai delitti contro gli animali poste in essere da consorziati o soggetti terzi, qualora ne emerga la conoscenza nell’ambito delle attività consortili;
- promuovere, sostenere o avallare iniziative, comunicazioni o rapporti commerciali che risultino in contrasto con i principi di tutela del benessere animale adottati dal Consorzio;



- diffondere informazioni o messaggi che possano minimizzare, giustificare o normalizzare comportamenti contrari alla normativa in materia di protezione degli animali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio aderisce a progetti e iniziative finalizzate alla tutela del benessere animale e promuove, nei confronti dei propri associati, comportamenti responsabili e conformi ai più elevati standard etici e di sostenibilità del settore.

In caso di dubbi circa la corretta interpretazione o applicazione dei presenti principi di comportamento, i Destinatari sono tenuti a rivolgersi alle funzioni competenti o all'Organismo di Vigilanza prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.

p. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari individuati e ritenuti rilevanti per il Consorzio del Prosciutto di Parma, il Consorzio ha individuato e definito:

- Una strategia fiscale precisa, avvalendosi del supporto di primati consulenti esterni;
- Ruoli e responsabilità formalizzati ed adeguatamente segregati in materia fiscale;
- Procedure di rilevazione e gestione del rischio fiscale formalizzate;
- Procedure di relazione agli organi di gestione formalizzate.

Il Consorzio, al fine di rendere effettivo il rispetto e l'applicazione di quanto sopra indicati, ha predisposto un periodico processo di testing e monitoraggio dei controlli a presidio del rischio fiscale.



SEZIONE III

4. PARTE SPECIALE - PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI NELLE AREE A RISCHIO

In ottemperanza all'art. 6 del d.lgs. 231/01, il Consorzio ha redatto un documento a sé stante, contenente l'indicazione delle aree a rischio e dei controlli preventivi ad esse relativi. Per tali aspetti si rimanda quindi al suddetto documento “**Parte Speciale - Principi di controllo specifico nelle aree a rischio**”.



SEZIONE IV

5. ORGANISMO DI VIGILANZA DEL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

5.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un «organismo interno all'ente», dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b), al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento. Tale organo è definito **Organismo di Vigilanza** (di seguito, anche "O.d.V." o "Organismo").

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che tale organo di controllo possa essere composto sia da personale interno, per consentire la continuità di azione, sia da personale esterno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria ed agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, il Consorzio del Prosciutto di Parma ha ritenuto di istituire un organo collegiale, che riferirà direttamente al Consiglio di Amministrazione e da questo nominato, che, per la composizione scelta, possa assicurare la conoscenza delle attività consortili, ed - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni.



Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza del Consorzio del Prosciutto di Parma è composto da un numero di 3 membri, uno dei quali con funzioni di Presidente (nominato dal Consiglio di Amministrazione).

L'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i seguenti requisiti indicati dalle associazioni di categoria e confermati nella giurisprudenza formatasi in materia:

- **Autonomia e indipendenza**: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva, dall'assenza di riporto gerarchico dell'Organismo all'interno dell'organizzazione e dalla relativa facoltà di reporting al massimo vertice societario, senza tuttavia vincolo di subordinazione nei confronti di quest'ultimo.
- **Professionalità**: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- **Continuità d'azione**: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza vigila costantemente, attraverso poteri di indagine sul rispetto del Modello e costituisce un riferimento costante per il personale dell'ente. Nello svolgimento dei propri compiti si avvale del costante supporto di tutte le strutture consortili.

5.2. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 1 anno e sono in ogni caso rieleggibili.

Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore, non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione, né devono avere rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione.



Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato decade automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal .lgs. 231/2001.

Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza la condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato, a:

- a) pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari, nonché dalla vigente normativa antiriciclaggio;
- b) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- c) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione.

Infine, costituisce causa di ineleggibilità alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza l'aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.



Costituiscono cause di decadenza dall'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) il verificarsi di una causa di ineleggibilità;
- b) nel caso di componente interno (i.e. personale del Consorzio), la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro o il cambio di mansione, che determini l'assegnazione a funzioni aziendali incompatibili con l'esercizio delle mansioni di componente l'Organismo;
- c) l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- d) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente.

A garanzia della loro indipendenza, i membri dell'O.d.V., per tutta la durata dell'incarico, non dovranno, inoltre:

- a) intrattenere relazioni economiche con il Consorzio (esclusi eventuali incarichi professionali lesivi delle caratteristiche di indipendenza, ed il rapporto di lavoro), con i membri del Consiglio di Amministrazione, con i soci del Consorzio, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla specifica condizione patrimoniale del soggetto;
- b) essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sul Consorzio;
- c) essere in rapporti familiari con il Consiglio di Amministrazione del Consorzio o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei due punti precedenti;
- d) essere titolari di interessi in conflitto con il Consorzio, tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio;

Nei casi di decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a reintegrarne la composizione entro e non oltre il 14° giorno successivo a quello in cui ha avuto notizia della necessità di procedere alla



nomina del nuovo componente dell'OdV; il componente di nuova nomina resta in carica per l'intera durata del mandato degli altri componenti.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra *pro tempore* in tale carica – laddove possibile – il componente più anziano fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione nomina il nuovo Presidente. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di un componente dell'O.d.V., il Presidente dell'O.d.V. (anche *pro tempore*) ne darà comunicazione scritta tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua sostituzione. In assenza di tale tempestiva comunicazione il Consiglio di Amministrazione, venuto comunque a conoscenza della rinuncia, della sopravvenuta incapacità, della morte o della decadenza di un componente dell'Organismo di Vigilanza provvede di propria iniziativa alla sostituzione.

L'O.d.V. adotta un proprio regolamento che ne regola il funzionamento, la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture dell'ente all'O.d.V. stesso. L'adozione di tale regolamento è portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare i componenti dell'Organismo in ogni momento, ma solo per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- a) l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- b) l'accertamento di una causa di decadenza;
- c) l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- d) la sentenza di condanna definitiva del Consorzio ovvero una sentenza di patteggiamento per uno dei reati previsti dal Decreto, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;



- e) la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- f) per il componente interno, legato al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

5.3. COMPITI E FUNZIONI DELL'O.D.V.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto del Consorzio;
- verifica dell'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e identificati nel Modello stesso;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o societarie.

Nell'ambito dello svolgimento di dette attività, l'Organismo:

- verifica lo svolgimento, da parte del Consorzio, delle necessarie attività di formazione, anche su base periodica, volte a favorire la conoscenza, da parte dei dipendenti del Consorzio delle prescrizioni del Modello;
- verifica l'avvenuta istituzione e l'operatività dei canali informativi dedicati, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni dal personale aziendale all'Organismo;
- raccoglie, verifica e conserva ogni informazione rilevante ai fini dell'osservanza del Modello;



- verifica e controlla periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello, attraverso un piano di monitoraggio con cadenza annuale a copertura di tutti i processi rilevanti in ambito "231", svolto con il supporto delle strutture consortili;
- vigila sull'adeguatezza e sull'aggiornamento delle disposizioni emanate dall'ente in attuazione del Modello, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati;
- valuta, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso, proponendole all'Organo Amministrativo;
- verifica l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dall'Organo Amministrativo;
- vigila sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra indicate, l'Organismo è dotato delle seguenti facoltà:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo stesso;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento ed informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle funzioni consortili, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative dell'ente;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.



Per un migliore svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi componenti, che li svolgono in nome e per conto dell'Organismo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione assegna annualmente all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso attribuite, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere. Eventuali spese eccedenti il budget approvato, ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Organismo, devono essere previamente comunicate al Consiglio di Amministrazione.

5.4. REPORTING DELL'O.D.V. VERSO GLI ORGANI SOCIALI

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente agli organi sociali competenti a convocare l'Assemblea.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce sull'effettiva attuazione del Modello, sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta e sugli eventuali interventi opportuni per una migliore implementazione del Modello nei seguenti termini:

- almeno una volta all'anno attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, illustrata dall'Organismo nell'ambito di una riunione dell'Organo Amministrativo, alla presenza anche dei Sindaci;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, per un opportuno allineamento in relazione ai controlli di rispettiva competenza effettuati nonché nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e, al contempo, potrà a sua volta



richiedere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di essere convocato ogni volta che ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

5.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consorzio ha, a tal fine, predisposto un apposito protocollo che disciplina i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, nel quale sono previsti, con riferimento a specifiche aree, le informazioni che i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini del Consorzio sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. ha facoltà di integrare in via generale o su base particolare le informazioni – rilevanti ai fini della verifica circa l'adeguatezza e l'osservanza del Modello – che devono essergli trasmesse, nei tempi e nei modi definiti dall'O.d.V. medesimo, da parte dei destinatari del Modello.

In ogni caso, gli organi sociali sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello nella sua interezza, ivi compreso, quindi, il Codice Etico. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

Sono stati inoltre istituiti specifici canali informativi dedicati al fine di garantire la riservatezza e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza. In particolare:



- una piattaforma digitale - YesNology:
(<https://www.prosciuttodiparma.com/note-legali-whistleblowing/>).

Dette modalità di comunicazione garantiscono la riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti e qualsiasi altra forma di discriminazione e/o penalizzazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la veridicità della segnalazione.

Il personale, dipendente e non, oltre alle segnalazioni spontanee sopra indicate, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per il Consorzio;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali e della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate al Consorzio dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime e, in ogni caso, qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro del Consorzio;



- segnalazione di tentativi di accesso non autorizzato ai sistemi informativi interni;
- ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata.

5.6. OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per il Consorzio;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate al Consorzio dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni consortili nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione del Consorzio del Prosciutto di Parma, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi allo stesso Consorzio.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali sono archiviate e custodite a cura



dell'Organismo di Vigilanza, garantendo la riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

SEZIONE V

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata formazione e la costante informazione dei destinatari in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente rilevanti ai fini della corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione adottato.

Tutti i destinatari del Modello, ivi inclusi i licenziatari ed i collaboratori esterni, sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali il Consorzio ha inteso perseguirli.

Il Consorzio si premura di effettuare un'attività di comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori consistente in:

a) una comunicazione iniziale, con cui l'adozione del presente documento è comunicata a tutte le risorse di cui l'Azienda si avvale al momento dell'adozione stessa. Alle risorse di nuovo inserimento viene consegnato un set informativo, contenente il testo del Decreto, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ed il Codice Etico, con il quale assicurare alle medesime le conoscenze considerate di primaria rilevanza. L'avvenuta consegna della documentazione di cui sopra dovrà risultare da meccanismi – anche informatici – atti a comprovarne l'effettiva e consapevole ricezione;



b) una specifica attività di formazione, da ritenersi “continua” e che può essere sviluppata facendo ricorso a strumenti e procedure informatiche e/o a incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività può risultare differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, e dell’avere o meno funzioni di rappresentanza del Consorzio.

Inoltre, il Consorzio ha previsto la pubblicazione on-line sul sito web del Consorzio, in modo tale da rendere disponibile il proprio Codice Etico ed i principi generali che ispirano il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività, quali consulenti e collaboratori a vario titolo del Consorzio.

Il Consorzio garantisce la comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori di ogni aggiornamento apportato al Modello.

6.2. FORMAZIONE

Come sopra menzionato, si prevedono interventi differenziati in ragione del ruolo, della responsabilità dei destinatari e della circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, in un’ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse.

Pertanto, si prevedono un modulo comune e moduli di approfondimento specifici e mirati per ciascuna area ritenuta a rischio.

Più in particolare:

a) modulo per dirigenti:

il Modello verrà illustrato a tutto il personale dirigente, attraverso l’ausilio di strumenti che consentano un’informazione efficace e memorizzabile.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati, a cura delle competenti strutture aziendali, i seguenti temi:



- 1) introduzione alla normativa: tutto il personale sarà reso edotto delle conseguenze derivanti al Consorzio dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per esso agiscono, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- 2) illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.

b) modulo formativo per tutti i dipendenti:

Illustrazione del Modello da svilupparsi mediante specifiche sessioni di aula o attraverso corsi di autoformazione da attivare sulla intranet aziendale. In ogni caso, sarà prevista la certificazione di avvenuta fruizione e la valutazione relativa all'apprendimento.

c) moduli di approfondimento:

Effettuazione di incontri mirati in ciascuna delle aree a rischio al fine di illustrare, con riferimento ai singoli processi aziendali, le modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio ed i controlli posti a presidio, con modalità di formazione il più possibile di tipo interattivo.

d) moduli per neoassunti:

Nell'ambito dei moduli formativi per il personale neoassunto sarà presente una sezione dedicata alle tematiche relative al Decreto.

Tali moduli saranno gestiti dalla competente funzione consortile, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali pongano in essere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.



Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà prevedere specifici controlli, anche a campione e/o attraverso test di valutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

6.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI

Il Consorzio del Prosciutto di Parma promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo del Consorzio e i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e i protocolli che il Consorzio ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e protocolli, verranno adottate dal Consorzio.



SEZIONE VI

7. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. PROFILI GENERALI

Ai fini di un'efficace attuazione del Modello, fondamentale rilievo assume l'introduzione di un adeguato e specifico sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso e dei protocolli e atto svolgere un'opportuna azione di deterrenza.

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – in particolar modo nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dei dipendenti e dei collaboratori e terzi che operino per conto del Consorzio.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, tale codice disciplinare deve integrare i presupposti di idoneità ai sensi del Decreto con i profili giuslavoristici definiti dalla corrente normativa codicistica, dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di ogni violazione accertata del Modello organizzativo di cui venga a conoscenza.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al Modello e l'applicazione di sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, ai dirigenti ed ai responsabili dell'ente, i quali dovranno in ogni caso



mantenere informato l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento sanzionatorio attuato e del suo esito.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare – alla stregua della previsione di cui all'art. 133 c.p. – taluni parametri che possano oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione – nel rispetto del predetto principio di proporzionalità – in caso di violazione del Modello.

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – anche all'esterno – delle conseguenze negative derivanti al Consorzio dalla violazione del Modello;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato al Consorzio;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- tipologia di rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione;
- mansioni del lavoratore e/o posizione funzionale nell'azienda di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che caratterizzino l'illecito disciplinare.

La gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità ad incidere sul vincolo di fiducia che lo lega al Consorzio possono e devono essere valutate separatamente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.



In considerazione di quanto sopra e nei limiti sopra espressi, il codice disciplinare applicabile ai soggetti che collaborano con il Consorzio a titolo di lavoratori dipendenti (dirigenti e non dirigenti) ed ai membri degli organi consortili, nonché ai collaboratori, consulenti e terzi che operino per conto o nell'ambito del medesimo Consorzio, si uniformerà alle linee guida illustrate nei paragrafi seguenti.

7.2. SANZIONI

Il Decreto all'art. 6, comma 2, annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ivi previsto, l'adozione, da parte del Consorzio, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso.

Ciò premesso, devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare tutti i lavoratori subordinati dipendenti del Consorzio del Prosciutto di Parma come individuati dall'art. 2094 cod. civ., non appartenenti alla categoria dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti potranno essere adottate le misure di cui all'art. 2103 c.c., oltre che, se del caso, risolutive del rapporto di lavoro ex artt. 2118 e 2119 cod. civ.

Nei confronti dei soggetti con rapporti di collaborazione ex art. 2222 cod. civ. (lavoratori autonomi) o ex art 409 c.p.c. (lavoratori parasubordinati), che prestino la loro opera in favore del Consorzio e, in generale, i consulenti esterni e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con il Consorzio del Prosciutto di Parma, potrà farsi luogo al recesso o alla risoluzione del relativo contratto.

Il Sistema Sanzionatorio è applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale.



I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzino la violazione.

Vengono di seguito individuate in dettaglio le misure e le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti delle seguenti categorie di soggetti di seguito illustrate.

7.3. SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI (NON DIRIGENTI)

Le condotte dei lavoratori dipendenti non conformi alle, ed in violazione delle, norme comportamentali previste dal Modello e/o dal Codice Etico, delle norme di legge, degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre il Consorzio del Prosciutto di Parma all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 cod. civ., degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970 e della contrattazione collettiva, di volta in volta, applicabile.



In particolare, le mancanze dei dipendenti possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento senza preavviso.

Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.

Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso potrà essere adottato per le mancanze più gravi.

Incorre, inoltre, nell'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso il dipendente che adotti, violando i doveri fissati dalle norme e protocolli interni, un comportamento evidentemente contrario alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del Decreto nei confronti del Consorzio, in quanto le disposizioni del Modello sono da intendersi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti stessi.

La violazione delle disposizioni del Modello potrà, quindi, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno.



7.4. SANZIONI PER I DIRIGENTI

I dirigenti del Consorzio del Prosciutto di Parma, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico, nelle disposizioni di legge, nonché gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di violazione da parte dei dirigenti, del modello adottato dal Consorzio, il potere disciplinare nei confronti di questi ultimi verrà esercitato nel rispetto delle prescrizioni di legge.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, ovvero l'assegnazione ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Per quanto concerne le misure sanzionatorie, si procederà all'applicazione delle stesse sanzioni previste per gli altri dipendenti, in quanto compatibili, in presenza delle medesime infrazioni ivi indicate.

Nella valutazione delle più opportune iniziative da assumersi dovranno considerarsi le particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta in violazione del Modello e/o del Codice Etico.

Qualora, a seguito di tale valutazione, risulti irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario tra il Consorzio e il dirigente, sarà assunta la misura del licenziamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione sanzionabile con la misura del licenziamento il dirigente che:

- commetta gravi e consapevoli violazioni del Modello e/o del Codice Etico;



- ometta volontariamente la vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio di reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- ometta di segnalare situazioni di irregolarità o anomalia di cui abbia notizia, tali da compromettere l'efficace attuazione Modello o comunque determinare un concreto – o anche solo potenziale – pericolo per il Consorzio di irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto;
- ometta di segnalare con tempestività e completezza all'O.d.V. eventuali criticità afferenti aree d'applicazione del Modello, che fossero emerse a seguito di ispezioni, verifiche o comunicazioni delle autorità preposte.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Consorzio di richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del dirigente in questione.

7.5. SANZIONI PER I SOGGETTI ESTERNI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL CONSORZIO

L'inosservanza da parte di consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti negoziali con il Consorzio, delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – laddove consentita dalla normativa applicabile – la risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dal Consorzio o che il Consorzio sia chiamato a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte del Consorzio di tutte le ulteriori prerogative di legge.



7.6. SANZIONI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno dei membri del C.d.A., l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare mediante relazione scritta l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il C.d.A., con l'astensione di coloro che hanno violato l'applicazione del Modello, procederà agli accertamenti necessari ed assumerà, sentito anche l'O.d.V., i provvedimenti opportuni.

Il Consiglio nel valutare la condotta in violazione del Modello di un suo componente, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta stessa, e potrà adottare, nei confronti di colui che pone in essere l'infrazione del Modello, ove ne sussistano i presupposti di legge, il provvedimento della rimozione dalla carica e l'azione di responsabilità, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare al Consorzio, e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge.



SEZIONE VII

8. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in quanto strumento volto a disciplinare l'operatività aziendale e a rifletterne l'organizzazione, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovverosia per la capacità di seguire e allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi del Consorzio.

L'organo dirigente (rappresentato, nel nostro caso specifico, dal Consiglio di Amministrazione) è, per espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell'impulso e dei suggerimenti formulati periodicamente dall'O.d.V., ogni valutazione circa l'effettiva implementazione di interventi di aggiornamento, integrazione o, in generale, modifica del Modello.

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà volta a garantire nel continuo l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Resta fermo in capo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di "curare" l'aggiornamento del Modello, proponendo al C.d.A. ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo O.d.V. riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni societarie e/o normative, nonché in conseguenza dell'accertamento di violazioni.